

Verbale di Accordo

Il giorno 29 novembre 2022, a Roma, si sono incontrate:

la Società Wind Tre Retail

e

le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, unitamente alle R.S.U.

e hanno sottoscritto l'Accordo di seguito riportato.

Premesso che:

- a) l'art. 31, comma 1 del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione prevede espressamente la possibilità di definire chiusure collettive a titolo di ferie;
- b) l'art. 26, comma 10 del citato CCNL, prevede la possibilità di definire fruizioni collettive dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro ed ex festività;
- c) le Parti condividono l'opportunità di facilitare la programmazione e la fruizione dei periodi feriali, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo di secondo livello del 2010;

tutto quanto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le giornate di sospensione dell'attività lavorativa per le c.d. "Aree non operative" verranno effettuate nelle seguenti giornate dell'anno in corso:
 - a) 2 gennaio 2023, 7 e 11 aprile 2023, 1 giugno 2023, 22 dicembre 2023 con copertura a titolo di ferie;
 - b) 24 aprile 2023, 2 e 3 novembre 2023 con copertura a titolo di ROL.
3. Per quanto riguarda le c.d. funzioni "Operative" (e.g.: Addetti alla Vendita e Store Manager), i Responsabili delle aree dovranno procedere a definire una programmazione che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e nell'ambito dei cicli di turnazione definiti, recepisca l'inserimento delle richieste individuali nei sistemi aziendali assicurando pertanto la fruizione di una pari quantità

di giornate di ferie e ROL nell'ambito delle tempistiche previste dagli accordi vigenti e, laddove possibile, entro gli stessi mesi indicati per le aree non operative.

4. Per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in luogo del trattamento economico di cui all'art. 28 del vigente CCNL delle Telecomunicazioni, per la festività del 4 novembre e per le festività coincidenti con la domenica (ivi inclusa la festività del Santo Patrono), nonché per la giornata di riposo per i lavoratori operanti su turni avvicendati, sarà riconosciuto, a tutto il personale che ne abbia diritto, un giorno di permesso retribuito per ciascuna festività, fruibile anche a mezza giornata per il personale full time, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
5. I lavoratori che intendano mantenere il regime economico delle suddette festività dovranno comunicarlo attraverso gli appositi strumenti messi a disposizione dall'Azienda.
6. La richiesta preventiva del lavoratore in merito alla collocazione del predetto giorno di permesso retribuito è accolta compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
7. Al fine di consentire ai lavoratori operanti su turni avvicendati, la fruizione delle giornate di permesso relative alle festività coincidenti con il giorno di riposo, l'Azienda si impegna ad agevolare la concessione delle suddette giornate di permesso.

Letto, confermato e sottoscritto

Wind Tre Retail



SLC CGIL



FISTEL CISL



UILCOM UIL



RSU